
**Modello di
Organizzazione,
Gestione e
Controllo ai
sensi del d.lgs.
231/2001**

**Harmont & Blaine
S.p.A.**



harmont&blaine

INDICE

PARTE GENERALE	4
1. DEFINIZIONI	5
2. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	6
2.1 INTRODUZIONE	6
2.2 I CRITERI D'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE E LE ESENZIONI DALLA RESPONSABILITÀ	8
2.3 REATI	9
2.4 APPARATO SANZIONATORIO	15
2.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	16
2.6 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	16
2.7 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
2.8 I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI	18
2.9 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI	20
2.10 IL D.LGS. N. 231/2001 NEI GRUPPI DI SOCIETÀ	21
3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ'	23
3.1 <i>HARMONT & BLAINE</i> S.P.A.	23
3.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI <i>HARMONT & BLAINE</i>	23
3.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI <i>HARMONT & BLAINE</i>	24
3.3.1 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	25
3.3.2 MODALITÀ DI APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO GESTIONE	25
3.4 ESTENSIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO	26
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	26
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI <i>HARMONT & BLAINE</i>	28
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30

4.4	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	32
4.4.1	<i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....</i>	34
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	36
5.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	36
5.2	MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI	36
5.2.1	<i>Violazioni del Modello e/o della Procedura Whistleblowing e relative sanzioni.....</i>	37
5.3	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	38
5.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	38
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI	39
6.	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	40
6.1	PREMESSA	40
6.2	DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	40
6.3	ALTRI DESTINATARI	40
6.4	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	41
7.	ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	42
7.1	VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....	42
7.2	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO.....	42

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

- **Codice Etico:** documento che definisce internamente ed esternamente le regole, gli obblighi, i doveri e le responsabilità di tutti i soggetti apicali e dei sottoposti, finalizzato a delineare e ad affermare valori e comportamenti approvati e condivisi, anche con lo scopo di prevenire potenziali reati
- **Destinatari: dipendenti, dirigenti, amministratori e** soggetti terzi che intrattengano con Harmont & Blaine S.p.A. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti e consulenti, distributori, etc.).
- **Ente:** le disposizioni di cui al D. Lgs.231/01 "si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/01)
- **Funzione pubblica:** attività, disciplinate da norme di diritto pubblico attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sopranazionali - es. U.E.-, membri delle Authorities, delle Camere di Commercio, membri delle Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.) e giuridiche (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.)
- **Incaricato di Pubblico Servizio (IPS):** Per Incaricato di Pubblico Servizio si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni tipiche di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. L'art. 358 del Cod. Pen. cita "agli effetti della legge penale, sono Incaricati di un Pubblico Servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
- **Modello o MOG:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la potenziale commissione dei reati, definito ai sensi della normativa di riferimento
- **Normativa di riferimento:** il Decreto Legislativo 231/2001 e ogni altra normativa, connessa al Decreto o ai suoi principi, che stabiliscono la responsabilità amministrativa di una Società per i reati commessi da soggetti apicali o da sottoposti
- **Pubblica Amministrazione:** sia nell'ordinamento nazionale che straniero o comunitario, si intende qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o comunitari, nonché qualsiasi Ente pubblico, agenzia o autorità amministrativa indipendente e relative articolazioni, qualsiasi persona che agisca in qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio
- **Pubblico Servizio (PU):** agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

- **Reati presupposto:** i reati e/o gli illeciti amministrativi previsti dalla normativa, che, se commessi da soggetti apicali e/o sottoposti comportano la responsabilità della Società
- **Responsabile:** soggetto, dotato di poteri di rappresentanza, amministrazione o di direzione, cui è posta in capo la gestione operativa di una specifica Direzione/Unità della Società
- **Società:** Harmont & Blaine S.p.A.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Direzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** soggetto (monocratico o collettivo) che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello (incluso l'aggiornamento) e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo (autonomia).

2. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

2.1 Introduzione

Nel mese di settembre 2000 il legislatore italiano ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli enti organizzati tra i quali le persone giuridiche e le Società.

Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento con la promulgazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "d.lgs. 231/2001") che ha sancito l'introduzione della responsabilità "amministrativa" degli enti associativi (Società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reati (c.d. "reati-presupposto") da parte di un esponente dell'Ente nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Il Decreto ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, come le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia dell'Unione Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

In particolare, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- Da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001, sebbene formalmente denominata come "amministrativa" dal legislatore, ha – secondo l'interpretazione prevalente – natura sostanzialmente penale in quanto:

- Derivante dalla commissione di un reato;
- Viene accertata dal giudice penale nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato;

- Comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per determinate fattispecie di reati-presupposto, nei casi più gravi).

La responsabilità dell'Ente – analoga alla responsabilità penale – sorge per effetto della commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l'Ente stesso, di uno dei Reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo.

La responsabilità dell'Ente può sussistere qualora i Reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre non è configurabile nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega l'autore del Reato alla persona giuridica può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo.

Qualora l'autore del Reato sia una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente, a carico di quest'ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'Ente.

Non c'è presunzione di responsabilità a carico dell'Ente qualora l'autore del Reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al periodo precedente, sicché, in tal caso il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità (amministrativa) dell'Ente è aggiuntiva alla responsabilità (penale) della persona fisica e non sostitutiva della stessa. Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l'Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. La responsabilità penale della persona fisica resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione alla persona giuridica di una sanzione, di norma, pecuniaria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, in alcuni casi, anche sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle suddette sanzioni - pecuniarie ed interdittive - si aggiungono la confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche "per equivalente") e, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo della commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Sono sottoposte alla disciplina di cui al d. lgs. 231/01 anche le società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

2.2 I criteri d'imputazione della responsabilità all'Ente e le esenzioni dalla responsabilità

Se è commesso uno dei reati-presupposto (illustrati al paragrafo 2.3 che segue), l'Ente è responsabile soltanto se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in criteri oggettivi e criteri soggettivi.

La prima condizione oggettiva è che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'art. 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (cosiddetti soggetti in posizione apicale o apicali);
- Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (cosiddetti soggetti in posizione subordinata o sottoposti).

La seconda condizione oggettiva è che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati "nell'interesse o a vantaggio della Società" (art. 5. co. 1 del Decreto):

- L' "interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto;
- Il "vantaggio" sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.

Per espressa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i soggetti in posizione subordinata hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, co. 2 del Decreto).

Il criterio dell' "interesse o vantaggio", coerente con la direzione della volontà propria dei delitti dolosi, è di per sé non compatibile con la struttura colposa dei reati presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto (omicidio e lesioni colpose).

In tali ultime fattispecie, la componente colposa (che implica la mancanza della volontà) esclude che si possa configurare il reato presupposto nell'interesse dell'Ente (ciò che presupporrebbe una direzione della volontà). Nel silenzio del legislatore, la tesi interpretativa maggiormente accreditata ritiene plausibile come criterio di ascrizione dei ricordati reati colposi la circostanza che l'inosservanza della normativa antinfortunistica costituisca un oggettivo vantaggio per l'Ente (quanto meno sotto il profilo dei minori costi derivanti dalla citata inosservanza). Sicché – come si cercherà di mostrare ulteriormente nella parte speciale del Modello dedicata all'art. 25-septies – il criterio di ascrizione in discorso è in questi casi limitato all'oggettiva circostanza che la condotta inosservante rechi un vantaggio all'Ente.

Per quanto concerne i criteri soggettivi d'imputazione del reato all'Ente, essi stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è "rimproverabile" all'Ente: affinché il reato non possa essere ad esso imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel Decreto.

Per questa ragione, il Decreto prevede che la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- Siano predisposti ed attuati Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;

- Sia istituito un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

Nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti in posizione apicale, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che i soggetti apicali esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dell'Ente stesso.

La responsabilità dell'Ente è esclusa soltanto qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo (qui di seguito il "Modello") esistente e che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (qui di seguito anche "OdV"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso (art. 6 del Decreto). In queste ipotesi, dunque, il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'Ente deve anche provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In questa ipotesi l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata, in sostanza, all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, co. 1 del Decreto). Si tratta, in questo caso, di una vera e propria "colpa di organizzazione", poiché l'Ente ha indirettamente acconsentito alla commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

La responsabilità amministrativa della Società è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle Società e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della Società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.3 Reati

In ossequio al "principio di legalità" di cui all'art. 2 c.p., il Legislatore ha enucleato un *numerus clausus* di reati per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere (cosiddetti reati-presupposto). Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità dell'Ente, tassativamente elencate dal Decreto, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Reati contro la pubblica amministrazione:**
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (quali Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Frode nelle Pubbliche Forniture, Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica, Frode ai danni del Fondo europeo agricolo, richiamati dall'art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);
- Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (quali Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto

contrario ai doveri di ufficio, Circostanze aggravanti, Corruzione in atti giudiziari, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Pene per il corruttore, Istigazione alla corruzione, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Abuso d'ufficio, Traffico di influenze illecite, richiamati dall'art. 25, D.Lgs. n. 231/2001).

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (quali Documenti informatici, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
- **Delitti di criminalità organizzata** (quali Associazione per delinquere, Associazione di tipo mafioso anche straniera, Scambio elettorale politico-mafioso, Sequestro di persona a scopo di estorsione, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo_(L. 203/91), Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, richiamati dall'art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (quali Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, Alterazione di monete, Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, richiamati dall'art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- **Delitti contro l'industria ed il commercio** (quali Turbata libertà dell'industria o del commercio, Illecita concorrenza con minaccia o violenza, Frodi contro le industrie nazionali, Frode nell'esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non

genuine come genuine, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, richiamati dall'art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);

- **Reati societari** (quali False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità, False comunicazioni sociali delle Società quotate, Impedito controllo, Indebita restituzione di conferimenti, Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, Formazione fittizia del capitale, Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, Corruzione tra privati, Istigazione alla corruzione tra privati, Illecita influenza sull'assemblea, Aggiotaggio, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, richiamati dall'art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (quali Associazioni sovversive, Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, Assistenza agli associati, Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, Condotte con finalità di terrorismo, Attentato per finalità terroristiche o di eversione, Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, Atti di terrorismo nucleare, Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, Sequestro a scopo di coazione, Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi I e II del Titolo I Libro II del c.p., Cospirazione politica mediante accordo, Cospirazione politica mediante associazione, Banda armata - formazione e partecipazione, Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo, Danneggiamento delle installazioni a terra, Sanzioni per i reati commessi contro la sicurezza della navigazione marittima, Pentimento operoso, Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, "Repressione dei finanziamenti al terrorismo", richiamati dall'art. 25-*quater*, D.lgs. 231/2001);
- **Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (quale Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili richiamati dall'art. 25-*quater*.1, D.lgs. 231/2001);
- **Delitti contro la personalità individuale** (quali Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, Tratta di persone, Acquisto e alienazione di schiavi, Adescamento di minorenni, richiamati dall'art. 25-*quinquies*, D.lgs. 231/2001);
- **Reati in materia di abusi di mercato** (quali Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies*, D.lgs. 231/2001);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali Omicidio colposo, Lesioni personali colpose, richiamati dall'Art. 25-*septies*, D.Lgs. n. 231/2001);

- **Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (quali Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001);
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (quali Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, Altre fattispecie, richiamati dall'art. 25-*octies*.1 e comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (quali Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, richiamati dall'art. 25-*novies*, D.lgs. 231/2001);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (quale Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25-*decies*, D.lgs. 231/2001);
- **Reati ambientali** (quali Inquinamento ambientale, Disastro ambientale, Delitti colposi contro l'ambiente, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, Circostanze aggravanti, Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, Distruzione o

deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, Traffico illecito di rifiuti, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, Inquinamento doloso provocato da navi, Inquinamento colposo provocato da navi, Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, tutti richiamati dall'art. 25-*undecies*, D.lgs. 231/2001);

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (quali Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, richiamati dall'art. 25 - *duodecies*, D.Lgs. 231/01);
- **Razzismo e xenofobia** (quale Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, richiamato dall'art. 25 - *terdecies*, D.lgs. 231/2001);
- **Frode in competizioni sportive**, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (quali Frodi in competizioni sportive, Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, richiamati dall'art. 25 - *quaterdecies*, D.lgs. 231/2001);
- **Reati tributari** (quali Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Occultamento o distruzione di documenti contabili, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione, Indebita compensazione, richiamati dall'art. 25 - *quingiesdecies*, D.lgs. 231/2001);
- **Reati di Contrabbando** (quali Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, Contrabbando nel movimento marittimo delle merci, Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea, Contrabbando nelle zone extra-doganali, Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, Contrabbando nei depositi doganali, Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea, Altri casi di contrabbando, Circostanze aggravanti del contrabbando, Contrabbando di tabacchi lavorati esteri, Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, richiamati dall'art. 25 - *sexiesdecies*, D.lgs. 231/2001);
- **Delitti contro il patrimonio culturale - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (quali Furto di beni culturali, Appropriazione indebita di beni culturali, Ricettazione di beni culturali, Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, Violazioni in materia di alienazione di beni culturali, Importazione illecita di beni culturali, Uscita o esportazione illecite di beni culturali, Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici,

Contraffazione di opere d'arte, Riciclaggio di beni culturali, Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici richiamati dall'art. 25- *duodecies*, D.lgs. 231/2001);

- **Reati transnazionali** (quali Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, Favoreggiamento personale, Associazione per delinquere, Associazione di tipo mafioso, richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001", costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale).

Per le Società quotate in mercati regolamentati, l'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998 prevede che l'Ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (187-ter d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza". Per di più, l'ultimo comma del citato art. 187-quinquies dispone che, agli illeciti amministrativi sopra richiamati, si applichino talune norme del d.lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l'altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente.

In considerazione della tipologia di business e delle attività svolte dalla Società, attualmente le categorie di reato che risultano essere applicabili sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria ed il commercio;
- Reati Societari;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime;
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare;
- Delitti di razzismo e xenofobia;
- Reati tributari;
- Reati di contrabbando;
- Reati transazionali.

Per la mitigazione del rischio di compimento dei reati presupposto delle categorie sopra riportate, la Società ha predisposto specifici protocolli di controllo per il cui dettaglio si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello.

2.4 Apparato sanzionatorio

L'art. 9 del d.lgs. 231/2001 prevede, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni a carico della Società:

- Sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 25.800 € ad un massimo 1.549.000 € e sono determinate dal giudice valutando la gravità del fatto illecito, la responsabilità dell'Ente, nonché l'attività svolta per eliminare od attenuare le cause di commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è, inoltre, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Essa deve quindi essere applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille;
- Sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- Pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

È inoltre possibile il commissariamento dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 231/2001 "[...] Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione [...]".

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- La Società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della Società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

2.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero.

I presupposti generali su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- Reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo di un soggetto apicale (art 5 D.Lg. 231);
- Mancata adozione ed effettiva attuazione dei c.d. *compliance programs* (art 6-7 D.Lg. 231).

I presupposti specifici su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- Il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto apicale;
- L'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- L'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero;
- Se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- Infine, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

2.6 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto contiene la disciplina del regime di responsabilità dell'Ente in caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

In caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione (art. 28 del Decreto).

In caso di fusione, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto).

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio trasferito al singolo Ente (art. 30 del Decreto).

Infine, in caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito,

anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato (art. 33 del Decreto).

2.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società adottati dagli enti al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'Ente.

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di carattere generale. E' importante sottolineare che la mera adozione del Modello da parte dell'Ente non è condizione sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente stesso.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- La verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Più in particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale e di prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Harmont & Blaine, soprattutto nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni eventualmente anche penali, e che può comportare altresì sanzioni in capo alla Società;
- informare i Destinatari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello al cui rispetto sono tenuti comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Harmont & Blaine non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui Harmont & Blaine fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il Modello Organizzativo predisposto da Harmont & Blaine è volto a definire un sistema di controllo preventivo, diretto in primo luogo a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Harmont & Blaine in relazione ai rischi/reati da prevenire e composto in particolare da:

- il Codice Etico, che individua i valori primari cui la Società intende conformarsi e fissa quindi le linee di orientamento generali dell'attività sociale; un sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro, che garantisca una organica attribuzione dei compiti ed un adeguato livello di segregazione delle funzioni;
- procedure formalizzate ed aventi la finalità di regolamentare lo svolgimento delle attività, in particolare relativamente ai processi a rischio, prevedendo opportuni punti di controllo, nonché la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali nell'ambito di tali processi;
- una chiara attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- presidi di controllo, relativi in primo luogo alla potenziale commissione di reati presupposto, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

2.8 I precedenti giurisprudenziali

Nella redazione del Modello adottato da Harmont & Blaine S.p.A., si è tenuto conto della normativa vigente in materia, delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche le "Linee Guida Confindustria", di cui al paragrafo seguente) elaborate da Confindustria, del corpus delle procedure aziendali, nonché delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate in questi anni.

Nel delineare i criteri per la creazione in un Modello che possa far fronte alle esigenze dell'Ente, i Giudici hanno anche evidenziato la necessità di:

- Effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei reati stessi;
- Effettuare una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- Prendere in considerazione la storia dell'Ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- Prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- Attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- Prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- Adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie, che impediscano cioè, che vengano creati fondi neri attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificate tra Società appartenenti allo stesso gruppo, attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla Società;
- Con la sentenza del 28 marzo 2024, n. 13003, la Corte di Cassazione Sezione II ha ribadito il divieto per il legale rappresentante indagato o imputato di uno o più reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 di provvedere egli stesso alla nomina del difensore dall'ente cui appartiene, in ragione del generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del Decreto. In tema di responsabilità da reato degli enti e rappresentanza dei medesimi in giudizio, infatti, l'art. 39 del Decreto dispone che *"l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"*.

Al fine di garantire l'effettiva garanzia al diritto di difesa proprio dell'ente, la Corte ha affermato che *"il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi"*.

I Giudici hanno mostrato particolare attenzione anche nei confronti dell'OdV. Deve infatti trattarsi di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente. Possono essere membri dell'OdV anche soggetti interni all'Ente, purché privi di funzioni operative e purché l'elemento esterno sia predominante.

2.9 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001, Confindustria ha emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ("*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; di seguito, "*Linee Guida Confindustria*") fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida Confindustria forniscono le seguenti indicazioni principali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria, sono con riferimento ai reati dolosi:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- Sistema organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistema di controllo di gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione;

Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- Struttura organizzativa;
- Formazione e addestramento;
- Comunicazione e coinvolgimento;
- Gestione operativa;
- Sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione, azione;
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - Autonomia e indipendenza;
 - Onorabilità;
 - Professionalità;
 - Continuità di azione;
 - Obblighi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza.

2.10 Il D.Lgs. n. 231/2001 nei gruppi di Società¹

Il gruppo di Società si configura come la concentrazione di una pluralità di Società sotto la direzione unificante e il controllo finanziario di una Società capogruppo o holding. Nei gruppi di Società, dunque, ad un fattore di pluralità, rappresentato dalla distinta soggettività giuridica delle Società operanti sotto il controllo della holding, si accompagna un elemento di unità imprenditoriale, rappresentato dalla direzione economica unitaria della holding stessa e dalla finalizzazione dell'attività di ciascuna Società all'interesse globale del gruppo. Benché il gruppo di Società sia considerato un'entità priva di soggettività giuridica autonoma, è evidente che il fondersi degli obiettivi e delle operazioni delle singole Società in una visione organica e la realizzazione dello scopo comune sotto un'unitaria direzione economica determina conseguenze particolarmente rilevanti nell'ottica della responsabilità amministrativa degli enti da reato, ove all'interno del gruppo sia commesso un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

È pertanto necessario che ogni Società del gruppo adotti un proprio Modello organizzativo che risponda alle peculiarità dell'attività svolta dalla singola struttura organizzativa societaria ed istituisca, al suo interno, un proprio Organismo di Vigilanza.

In tal modo, qualora venga commesso un reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, la sanzione verrà comminata solo ad una determinata Società del gruppo qualora:

- Il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di quella Società;
- Il reato sia stato commesso, o tentato, da un soggetto che intrattiene un rapporto organico/funzionale qualificato con quella specifica Società, cui sia ascrivibile la c.d. "colpa di organizzazione".

Invero, la giurisprudenza si è espressa a favore della possibilità di configurare una "responsabilità di gruppo" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Tuttavia, un arresto della giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. 20 giugno 2011, n. 24583) ha chiarito che, perché ciò sia possibile, devono necessariamente ricorrere i seguenti presupposti:

- Il c.d. "interesse di gruppo", a tal fine "interesse e vantaggio" [...] debbono essere verificati in concreto, nel senso che la Società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non di carattere necessariamente patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto [...]; in sostanza, per aversi migrazione di responsabilità da una Società all'altra, non è sufficiente fare riferimento a un indistinto interesse di gruppo genericamente inteso, ma deve essere in concreto accertata l'esistenza di un coacervo omogeneo degli interessi delle diverse Società;
- Il rapporto qualificato tra l'autore del reato e la Società del gruppo a cui si ritenga imputabile una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sebbene il reato sia stato commesso nell'ambito dell'attività di un'altra Società appartenente al gruppo: con riferimento a questo secondo presupposto essenziale, secondo la giurisprudenza sopra richiamata "la holding o altre Società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato".
- A titolo esemplificativo, pertanto, potrà ritenersi sussistente il presupposto del qualificato rapporto qualora il reato sia stato commesso da:
 - Un amministratore della controllata in concorso con un amministratore della controllante o delle altre Società facenti parte del gruppo;
 - Un amministratore della controllata che sia contemporaneamente un amministratore della controllante o di un'altra controllata;
 - Un amministratore della controllante o di altre Società del gruppo che sia amministratore di fatto della controllata.

¹ Il paragrafo fa riferimento in maniera indistinta alle Società del Gruppo, siano queste italiane o estere. La parte relativa ai reati commessi all'estero è ricompresa nel Par. 2.5.

In sostanza, dunque, per evitare un'automatica (e dunque indebita) estensione alla holding della responsabilità da reato ascrivibile a una o più delle Società controllate facenti parte del gruppo, è necessario verificare se la holding abbia effettivamente esercitato sulle controllate un assorbente controllo di fatto, nel senso di avere impartito direttive penalmente illegittime (e non meramente volte a far raggiungere alle controllate determinati risultati economici), e ciò al punto tale da rendere gli organi di gestione delle controllate stesse privi di una effettiva autonomia gestionale.

3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

3.1 Harmont & Blaine S.p.A.

Harmont & Blaine opera nel segmento *Fashion & Luxury* ed è specializzata nel casualwear italiano di alta qualità attraverso la produzione, commercializzazione e distribuzione di abbigliamento sportivo di classe contraddistinto dal marchio del "**Bassotto**".

Dal suo lancio nel 1995, "Harmont & Blaine" è divenuto brand leader di riferimento internazionale associato a una inconfondibile matrice mediterranea e a un posizionamento esclusivo nel segmento del premium (Mediterranean Lifestyle).

Harmont & Blaine distribuisce i suoi prodotti in Italia e all'estero attraverso una rete distributiva di 81 negozi monomarca, 469 boutique multimarca e 75 corner e shop-in-shop, attraverso 46 paesi nel mondo.

Ad oggi sono state sviluppate attività di business principalmente focalizzate su:

- Produzione di abbigliamento in forma diretta e tramite licenza;
- Distribuzione multicanale (wholesale, retail/outlet ed e-commerce).

L'obiettivo di Harmont & Blaine è mantenere e rafforzare il Brand a livello globale ed espandere la presenza in settori di business correlati tramite le seguenti linee strategiche:

- Penetrazione di nuovi mercati geografici
- Espansione del canale retail diretto e indiretto
- Ampliamento delle linee di business (abbigliamento e non)
- Focalizzazione nel dialogo diretto con i clienti.

3.2 Modello di governance di Harmont & Blaine

La configurazione dell'organizzazione del Gruppo Harmont & Blaine (di seguito il "Gruppo") ruota attorno alla Capogruppo "Harmont & Blaine S.p.A." (di seguito "la Capogruppo"), Società di diritto italiano con sede a Caivano (NA) - Italia.

L'organizzazione si completa con una serie di società commerciali estere alle quali è interamente delegata la distribuzione retail nei rispettivi Paesi, attraverso la rete dei DOS (Directly Operated Stores).

Nel corso dell'esercizio 2021 la struttura del Gruppo ha visto importanti modifiche per effetto del rilancio del piano di internazionalizzazione attraverso la costituzione di nuove Società per la gestione diretta del business nei mercati ritenuti strategici quali Messico, Cina e Repubblica di San Marino.

Sono state pertanto costituite le Società Harmont & Blaine Mexico S. de r.l. de C.V. (partecipata al 99,9%), Harmont & Blaine Trading (Shanghai) Co. Ltd (partecipata al 100%), Harmont & Blaine Asia Pacific Ltd (partecipata al 100%), Harmont & Blaine San Marino S.r.l. (partecipata al 100%) per la gestione di un punto vendita presso l'outlet "the Market" sito nella stessa Repubblica di San Marino.

Nel corso dell'esercizio 2024 la struttura del Gruppo ha registrato ulteriori sviluppi nell'ambito del piano di internazionalizzazione, con l'obiettivo di rafforzare la presenza diretta nei mercati strategici. In tale contesto è stata costituita la società Harmont & Blaine USA Inc., che gestisce due negozi monomarca a gestione diretta (DOS) sul territorio statunitense.

È inoltre in fase di costituzione la società Harmont & Blaine Portugal, Unipessoal, Lda, (che sarà partecipata al 100%) finalizzata alla gestione diretta del business nel mercato portoghese.

Alla data attuale, le società controllate dal Gruppo sono:

- H&B Diffusion Suisse S.A.G.L.

- Harmont & Blaine Espana S.L.
- Harmont & Blaine Asia Pacific Limited
- Harmont & Blaine Trading (Shanghai) Co. Ltd
- Harmont & Blaine San Marino S.r.l.
- Harmont & Blaine Mexico S. DE. R.L. DE C.V
- Harmont & Blaine USA INC

Harmont & Blaine è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri. Gli amministratori sono nominati mediante deliberazione assembleare e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e in ogni caso per periodi non superiori a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all'assemblea. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, al Vice presidente, nel caso di impedimento del Presidente, al Direttore Generale nei limiti dei poteri allo stesso conferito ed, eventualmente, ai procuratori nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la delega di proprie attribuzioni determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'art. 2381 c.c. ed il conferimento di speciali incarichi a singoli amministratori.

Gli organi destinatari di deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2381, comma 5, c.c.

Il Collegio sindacale, nominato ed operante ai sensi di legge, è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea.

Dal momento che la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3.3 Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Harmont & Blaine

Harmont & Blaine ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, denominato il "Modello") in conformità ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria.

Nella predisposizione del Modello, Harmont & Blaine ha tenuto conto anche delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti ed operanti in azienda, seppure qui non testualmente riportati, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, del *management* e ai dipendenti della Società.

Le disposizioni e le regole di comportamento del Modello sono, altresì, destinati ai *partner* commerciali, ai consulenti, ai collaboratori esterni e agli altri soggetti aventi rapporti con la Società con riferimento all'attività svolta nei confronti di Harmont & Blaine.

Gli elementi costitutivi del Modello vengono di seguito riportati:

- L'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili);

- La previsione di protocolli (cd. standard) di controllo in relazione alle attività sensibili individuate.
- Codice etico;
- Un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- Un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- Un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- Le procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- Un sistema di controllo di gestione, che evidenzii tempestivamente le situazioni di criticità;
- Un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- Un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- L'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- Specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio;
- Specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

3.3.1 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Considerato che la gestione delle risorse finanziarie avviene attraverso modalità adeguate alla prevenzione dei "reati presupposto" considerati dal D.Lgs. 231/2001, sono stati adottati dalla Società strumenti e meccanismi che rendono trasparente e tracciabile la gestione delle risorse finanziarie. In particolare, è stato individuato un processo di autorizzazione di spesa che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale e assicura che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

3.3.2 Modalità di approvazione, aggiornamento e struttura del Modello di organizzazione gestione e controllo gestione

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità al disposto dell'art. 6, co. 1, lett. a), ha approvato l'aggiornamento del presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso, allo scopo di consentirne la continua rispondenza alle prescrizioni del Decreto e alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società. Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e gli altri soggetti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione sono responsabili dell'attuazione del Modello nella Società.

La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello deliberato dal Consiglio di Amministrazione è garantita dall'Organismo di Vigilanza, che riporta periodicamente l'esito del suo operato allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Modello di Harmont & Blaine è costituito dai seguenti documenti:

- Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Il Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Harmont & Blaine si compone a sua volta di una Parte Generale, di una Parte Speciale, di un annesso tecnico e dell'allegato inclusivo delle schede di rischio reato. In particolare: nella Parte Generale, una descrizione relativa:
 - Al quadro normativo di riferimento;
 - Alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di Harmont & Blaine);
 - Alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di Harmont & Blaine, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - Alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - Al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del modello;
 - Ai criteri di aggiornamento e adeguamento del modello;
- Nella Parte Speciale, una descrizione relativa:
 - Alle fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;
 - Ai processi/attività sensibili e relativi *protocolli* di controllo (cd. standard) per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.
- Nell'annesso tecnico, una descrizione:
 - Del testo del D.lgs. 231/2001;
 - Dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
- Nell'allegato inclusivo delle schede rischio reato predisposte per ciascun soggetto chiave, contenente:
 - La mappatura dei processi e delle attività sensibili;
 - L'analisi e la valutazione del sistema di controllo interno.

3.4 Estensione del Modello nell'ambito del Gruppo

Harmont & Blaine nello svolgimento delle proprie attività caratteristiche opera, in Italia, in maniera autonoma e, negli altri Paesi, mediante Società controllate.

Ciò posto, Harmont & Blaine che persegue gli stessi principi e regole anche per le Società controllate, valuterà le modalità di estensione del Modello a tali Società con i dovuti adattamenti e in coerenza con le rispettive autonomie gestionali.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza

Condizione per l'esonero dalla responsabilità prevista dall'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 è, tra l'altro, l'aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e,

in particolare, dell'organo dirigente"². L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi. Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul Modello"².

- **Professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere nel loro complesso conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale e di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
- **Continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.
- **Onorabilità:** il requisito di onorabilità seppur non espressamente definito dal legislatore può essere definito secondo le modalità individuate dal nostro Legislatore nel codice civile e dalle leggi speciali applicabili alle cariche previste per le Società di capitali (amministratori, componenti del comitato per il controllo, etc.). Incrociando le relative prescrizioni, e scegliendo comunque le statuizioni più severe, ne discende che l'ordinamento non riconoscerebbe lato sensu i requisiti di onorabilità, ad esempio, a coloro che:
 - Si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - Si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - Sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - Hanno riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ Per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (Società e consorzi);
 - ✓ Per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - ✓ Per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
 - ✓ Per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'Organismo di Vigilanza deve:

- Essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;

² "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

- Essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- Essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- Essere privo di compiti operativi;
- Garantire continuità d'azione;
- Possedere i requisiti di professionalità e onorabilità;
- Realizzare un sistematico canale di comunicazione con il vertice aziendale e gli organi di controllo.

4.2 L'Organismo di Vigilanza di Harmont & Blaine

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, ed alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali *in primis* Confindustria, Harmont & Blaine ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza") in un organismo collegiale attualmente composto da 2 membri, e dotato delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per assicurare un controllo operativo ed una supervisione efficace sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza di Harmont & Blaine è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2015. L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società garantisce all'Organismo di Vigilanza autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società a rischio-reato, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale.

I principi generali in tema di istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nonché le regole operative di funzionamento dello stesso, sono previsti nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza che è parte integrante del Modello.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità qui indicati e riportati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, non devono sussistere all'atto del conferimento dell'incarico i seguenti motivi di impedimento:

- Conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo;
- Titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza dominante sull'Assemblea ordinaria della Società;
- Rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Con riferimento ai requisiti di onorabilità non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:
 - Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - Coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di

- prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
- Coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. cod. p. pen. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ Per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di Società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - ✓ a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 cod. pen., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 cod. pen.);
 - ✓ Per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - ✓ Alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - ✓ In ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;
 - Coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
 - Coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D.lgs. n. 58/1998);
 - Coloro che sono stati rinviati a giudizio, ai sensi degli artt. 416 e ss e 429 cpp, per uno dei reati soprarichiamati in pendenza del relativo procedimento.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale. Costituiscono motivi di revoca per giusta causa:

- Il venir meno dei requisiti di eleggibilità;
- Una grave negligenza o inadempimento nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico (come, ad esempio, mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia; mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venir meno dei requisiti di onorabilità;
- L'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 risultante da una sentenza di condanna definitiva emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- L'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni della Società avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. In ogni caso la responsabilità delle attività svolte per conto dell'Organismo ricade sull'Organismo stesso.

Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A titolo meramente esemplificativo, l'Organismo di Vigilanza potrà coordinarsi con:

- La struttura competente per la gestione delle risorse umane (ad esempio, in ordine all'implementazione del piano di comunicazione e formazione del personale, all'implementazione del sistema disciplinare e alla gestione dei procedimenti disciplinari);
- Le diverse funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), per il miglior monitoraggio delle attività di vigilanza;
- Le funzioni aziendali coinvolte, per la realizzazione degli interventi implementativi eventualmente necessari per l'adeguamento alle disposizioni del Decreto 231/01;
- Il Direttore Generale ed eventualmente altri soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione ed i responsabili delle competenti funzioni aziendali, per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti;
- Il Consiglio di Amministrazione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di "soggetti apicali";
- La struttura competente degli affari legali (ad esempio per l'interpretazione della normativa e l'esame di eventuali aggiornamenti, nonché delle pronunce giurisprudenziali in materia);
- La struttura competente per l'amministrazione e finanza (ad esempio in ordine al controllo dei flussi finanziari).

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è stato dotato dal Consiglio di Amministrazione di risorse – in termini di potere di spesa – adeguate a supportarlo nei compiti affidati ed a raggiungere risultati coerenti con le funzioni ad esso attribuite, tramite l'affidamento annuale di un budget.

Le modalità di quantificazione, alimentazione, funzionamento e reporting di tale fondo sono descritti nell'ambito del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. In particolare, all'Organismo

di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, le seguenti responsabilità:

- Verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- Curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- Assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- Mantenere un collegamento costante con la Società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- Rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- Segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- Curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- Disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, fra l'altro, le risorse a disposizione, la convocazione, il voto e le delibere dell'Organismo stesso;
- Promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- Promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- Fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- Assicurare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- Formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- Accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- Richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società;
- Promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al successivo paragrafo 4;

- Verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, in collaborazione con il Direttore Generale, i soggetti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione e la struttura competente per la gestione delle risorse umane;
- In caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Il Direttore Generale di Harmont & Blaine ed i soggetti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione cureranno, per conto del Consiglio di Amministrazione, l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi e segnalazioni whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza (e in caso di conflitto di interessi la Funzione Legal & Compliance) deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 e in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono integrare le ulteriori violazioni oggetto di segnalazioni whistleblowing³ previste dal D.Lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore


-
- a) **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, **relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
 - b) atti od omissioni che **ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, **di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle Società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società;
 - d) atti o comportamenti **che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti punti.

di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. In particolare, i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni al modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo di Vigilanza (e in caso di conflitto di interessi la Funzione Legal & Compliance). Nel caso si tratti di un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono altresì immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del d.lgs. n. 231.

L'organizzazione di un flusso informativo strutturato rappresenta uno strumento per garantire l'efficacia e la continuità dell'attività di vigilanza sull'idoneità e l'effettiva attuazione del Modello nonché per l'accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile l'eventuale violazione del Modello.

I soggetti che decidono di effettuare la segnalazione di una violazione devono attenersi alle modalità esposte nella Procedura Whistleblowing.

In particolare, le segnalazioni interne possono essere effettuate con le seguenti modalità:

<ul style="list-style-type: none">▪ indirizzo di posta cartacea	<ul style="list-style-type: none">- presso Harmont & Blaine S.p.A. Strada Statale 87 km.16,460 zona a.s.i - 80023, Caivano (NA), Italia - riservata all'Organismo di Vigilanza di Harmont&Blaine.
 <p><i>È necessario che la Segnalazione interna venga inserita <u>in due buste chiuse</u>: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una <u>terza busta chiusa</u> che rechi all'esterno la dicitura "<u>riservata</u>" al Gestore delle Segnalazioni <u>specificandone il ruolo</u></i></p>	<p>In caso di conflitto di interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- presso Harmont & Blaine S.p.A. Strada Statale 87 km.16,460 zona a.s.i - 80023, Caivano (NA), Italia - riservata alla Funzione Legal & Compliance di Harmont & Blaine.
<ul style="list-style-type: none">▪ in forma orale tramite incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni	<ul style="list-style-type: none">- Con l'Organismo di Vigilanza di Harmont&Blaine; incontro da fissare tramite e- mail al seguente indirizzo: organismodivigilanza@harmontblaine.com <p>In caso di conflitto di interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Con la Funzione Legal & Compliance di Harmont&Blaine; incontro da fissare tramite e- mail al seguente indirizzo: legal@harmontblaine.com

Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato⁴. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo e-mail: organismodivigilanza@harmontblaine.com, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.), le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- Operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, ecc.);
- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- I rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

4.4.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- La prima, su base continuativa, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione;
- La seconda, su base periodica, nei confronti del Collegio Sindacale, qualora gli aspetti critici siano afferenti alla sfera di competenza del Collegio.

⁴ L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:

- a) i segnalanti (si come definiti nella Procedura Whistleblowing);
- b) i facilitatori (si come definiti nella Procedura Whistleblowing);
- c) le persone del medesimo contesto lavorativo (si come definito nella Procedura Whistleblowing) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- e) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Nell'ambito dell'attività di *reporting*, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- Al termine delle verifiche, verbali contenenti i risultati delle attività svolte all'indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del management coinvolto;
- Una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, ecc.) ed un piano delle attività previste per il periodo di durata dell'incarico dell'OdV o su base annuale, da presentare al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e da svolgere con il supporto delle strutture dedicate;
- Immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce, devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza. Il Direttore Generale ed i soggetti eventualmente delegati su mandato del Consiglio di Amministrazione devono assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza o singoli suoi componenti potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso. Successivamente i componenti dell'Organismo di Vigilanza interessati provvederanno ad illustrare l'esito degli incontri all'intero Organismo di Vigilanza.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare violazioni delle disposizioni contenute nel Modello medesimo. Considerata la gravità dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, qualsiasi inosservanza del Modello lede il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente, richiedendo l'avvio di azioni disciplinari a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dalla Procedura Whistleblowing costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Harmont & Blaine degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello e/o di cui alla Procedura Whistleblowing da parte dei dipendenti di Harmont & Blaine costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che detti dipendenti, sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'industria tessile e per i dipendenti del terziario commercio (di seguito semplicemente "CCNL").

Le misure indicate nel Modello e nella Procedura Whistleblowing, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna (anche tramite strumenti elettronici) a tutti i dipendenti, affisse anche in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Harmont & Blaine, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Multa;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- Licenziamento per giusta causa (con o senza preavviso).

Ad ogni notizia di violazione del Modello e/o della Procedura Whistleblowing, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di Harmont & Blaine.

Responsabili congiuntamente della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono il Direttore Generale e l'HR Director, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello e/o della Procedura Whistleblowing, fin dal momento della contestazione disciplinare, per la valutazione di competenza.

5.2.1 Violazioni del Modello e/o della Procedura Whistleblowing e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi in capo a Harmont & Blaine derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello e/o della Procedura Whistleblowing, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1) Incorre nel provvedimento di **"rimprovero verbale"** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) e/o le disposizioni della Procedura Whistleblowing o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
- 2) Incorre nel provvedimento di **"rimprovero scritto"** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello e/o le disposizioni della Procedura Whistleblowing o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
- 3) Incorre nel provvedimento della **"multa"**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o le disposizioni della Procedura Whistleblowing, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- 4) Incorre nel provvedimento della **"sospensione dal lavoro e dalla retribuzione"** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o le disposizioni della Procedura Whistleblowing, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- 5) Incorre nel provvedimento del **"licenziamento per Giusta Causa con preavviso"** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o alle disposizioni della Procedura Whistleblowing e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.

- 6) Incorre nel provvedimento del **“licenziamento per Giusta Causa senza preavviso”** il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e/o alle disposizioni della Procedura Whistleblowing, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- Dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- Del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle Legge;
- Delle mansioni del lavoratore;
- Della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Harmont & Blaine di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- Al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- All’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- Al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- Alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, Harmont & Blaine una volta accertata la responsabilità dell’autore della violazione, adotta nei confronti dei responsabili la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile ai dirigenti del settore industria. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa. Le suddette infrazioni verranno accertate, e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nel CCNL e nelle procedure aziendali, con il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e/o della Procedura Whistleblowing da parte degli Amministratori la Società, con il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza, provvederà assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.4 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e/o della Procedura Whistleblowing da parte di uno o più sindaci, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio Sindacale e/o dell’Organismo di Vigilanza, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5 Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori, fornitori

Nei contratti e negli accordi stipulati e stipulandi con *partner* commerciali ed agenti, consulenti, collaboratori esterni, fornitori o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico agli stessi applicabili e/o dalla Procedura Whistleblowing, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, da parte degli stessi determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/2001. Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo.

6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

Harmont & Blaine intende assicurare un'ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, dei principi e dei contenuti del Modello e della Procedura Whistleblowing.

In particolare, obiettivo di Harmont & Blaine è facilitare e promuovere la conoscenza dei contenuti del Modello e della Procedura Whistleblowing non solo ai propri dipendenti ma anche a tutti coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – in Italia o all'estero – per il conseguimento degli obiettivi di Harmont & Blaine in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda della posizione e del ruolo dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'Organismo di Vigilanza coordina e monitora l'attività di comunicazione e formazione.

6.2 Dipendenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

- Acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e della Procedura Whistleblowing;
- Conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- Contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Il Modello e la Procedura Whistleblowing, come anche i suoi aggiornamenti, sono comunicati formalmente a tutti i dipendenti (anche con strumenti elettronici) con obbligo a prenderne visione sul sito intranet aziendale ed a rispettare gli stessi e le policy e procedure operative collegate al Modello.

Il Modello e la Procedura Whistleblowing sono, altresì, comunicati formalmente (anche con strumenti elettronici) ai componenti degli organi sociali di Harmont & Blaine con obbligo a prenderne visione e rispettarli.

Le predette comunicazioni sono archiviate e conservate dall'Organismo di Vigilanza.

La documentazione costituente il Modello, il Codice Etico (Documento descrittivo del Modello, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle policy e procedure aziendali) e la Procedura Whistleblowing è resa disponibile a tutti i dipendenti sul sito *intranet* della Società, come anche il Codice disciplinare (oltre ad essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 - Statuto dei Lavoratori).

6.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello e della Procedura Whistleblowing è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Harmont & Blaine rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti e consulenti, distributori, procuratori d'affari e altri collaboratori autonomi, fornitori, ecc).

A tal fine, Harmont & Blaine comunicherà i contenuti del Modello e della Procedura Whistleblowing a terzi, e più in generale al mercato, attraverso la pubblicazione del Modello, del Codice Etico e della Procedura Whistleblowing sul sito internet aziendale. Ai soggetti terzi più significativi verrà fatta sottoscrivere, nei contratti o con separato documento, una

dichiarazione che attesti di essere a conoscenza del Modello, del Codice Etico e della Procedura Whistleblowing adottati dalla società, disponibili sul sito internet della stessa, e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

Altresì, la Parte generale del MOG, il Codice Etico e la Procedura Whistleblowing sono caricate e disponibili sul sito web della Società.

6.4 Attività di formazione

Tutti i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa da tenersi anche in modalità FAD (e-learning).

Harmont & Blaine persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, attraverso la Funzione Risorse Umane, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi. Inoltre, la Società garantisce:

- L'organizzazione, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di sessioni informative, finalizzate all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti ed i dirigenti della Società, il Direttore Generale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con Harmont & Blaine e le Società partecipate e controllate. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- L'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso del mandato dell'OdV o di ogni singolo anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Per la realizzazione del piano e lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto delle strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo nonché, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Direttore Generale ed i soggetti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione dispongono in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- Violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- Novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- Esito delle verifiche.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative, chiedendo alla Società di provvedere alla corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza all'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- Intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- Identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- Formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;

- Commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- Riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.
 - Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.